

NORMATIVA SULLA SOSPENSIONE DALL'INCARICO DI UN GOVERNATORE DISTRETTUALE

Le richieste di sospensione dall'incarico di un governatore distrettuale possono essere presentate per mancato adempimento o svolgimento dei compiti di un governatore distrettuale e/o per una presunta seria violazione di una disposizione dello Statuto e Regolamento Internazionale, multidistrettuale e/o distrettuale, o della Normativa del Consiglio di Amministrazione, e di natura tale che riduce notevolmente la capacità del governatore distrettuale di guidare il distretto in modo efficiente. La sospensione di un governatore distrettuale è una sospensione temporanea dei suoi diritti, privilegi e doveri.

1. In casi eccezionali in cui sia necessaria un'azione immediata al fine di prevenire un danno ai soci o al pubblico, di preservare l'immagine dell'associazione, o in caso di violazioni gravi dello Statuto e Regolamento Internazionale, o della Normativa del Consiglio di Amministrazione Internazionale, e di natura tale che si riduce notevolmente la capacità del governatore distrettuale di guidare il distretto in modo efficiente, un governatore distrettuale potrà essere sospeso temporaneamente dal suo incarico dal Comitato Statuto e Regolamento, in consultazione con il consulente legale generale. La temporanea sospensione del governatore distrettuale sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione Internazionale durante la riunione del Consiglio di Amministrazione seguente o prima, come indicato nel presente testo.
2. Ai sensi della presente norma una richiesta scritta può essere inviata alla Divisione Legale da un Lions club in regola appartenente all'associazione. Il reclamo deve essere accompagnato da una risoluzione a favore della presentazione dello stesso supportata dalla maggioranza dei club in regola del distretto. La richiesta sarà esaminata dal Comitato Statuto e Regolamento e dal Consiglio di Amministrazione Internazionale in base ai seguenti termini e alle seguenti condizioni:
 - a. Non è stata avviata alcuna procedura di risoluzione delle controversie o alcun procedimento legale presso alcun tribunale per le stesse ragioni contenute nel reclamo riguardante lo stesso governatore distrettuale.
 - b. La richiesta iniziale deve essere accompagnata da una copia del reclamo in cui sono dichiarate le ragioni dello stesso e da qualsiasi documentazione di supporto.
 - c. Una risposta al reclamo e qualunque documentazione di supporto da parte del governatore distrettuale dovrà pervenire in forma scritta presso la Divisione Legale entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento del reclamo iniziale.
 - d. I club che presentano il reclamo e il governatore distrettuale sono responsabili di fornire una copia del reclamo/della risposta e di qualsiasi documentazione di supporto all'altra parte interessata, con le stesse tempistiche e modalità di comunicazione utilizzate con la Divisione Legale.

- e. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla Divisione Legale presso la sede internazionale che si occuperà di distribuirla ai membri del Comitato Statuto e Regolamento e al Consiglio di Amministrazione Internazionale.
 - f. Salvo diversamente specificato nella presente norma, in ogni momento i tempi previsti per la procedura possono essere modificati, per giusta causa, dal presidente del Comitato Statuto e Regolamento o dal Consiglio di Amministrazione Internazionale.
 - g. La richiesta di sospensione e tutte le argomentazioni o i documenti in forma scritta forniti da entrambe le parti saranno esaminati dal Comitato Statuto e Regolamento e dal Consiglio di Amministrazione Internazionale, e, entro trenta (30) giorni dalla riunione di quest'ultimo, dovrà essere emessa una decisione in forma scritta circa la sospensione. La decisione del Consiglio di Amministrazione Internazionale sarà definitiva e vincolante per tutte le parti coinvolte.
 - h. Una richiesta di esame ai sensi della presente norma potrà anche essere presentata da un membro del Consiglio di Amministrazione Internazionale (o da un suo incaricato) con l'approvazione del presidente del Comitato Statuto e Regolamento.
 - i. Il presidente del Comitato Statuto e Regolamento del Consiglio di Amministrazione Internazionale potrà respingere qualunque reclamo non conforme alle procedure contenute nella presente norma, o che non contenga prove sostanziali di una violazione.
3. Qualora un governatore distrettuale sia sospeso ai sensi della presente norma, la sua sospensione sarà valutata dal Comitato Statuto e Regolamento e dal Consiglio di Amministrazione Internazionale nel corso di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione Internazionale che si svolgeranno nel periodo in cui il governatore distrettuale è sospeso, salvo nei seguenti casi:
- a. la sospensione è seguita da una rimozione dall'incarico del governatore distrettuale da parte del Consiglio di Amministrazione Internazionale nel rispetto dello Statuto e Regolamento Internazionale;
 - b. la sospensione è seguita da una rimozione del governatore distrettuale dall'associazione da parte del suo club di appartenenza;
 - c. il governatore distrettuale presenta le dimissioni dall'incarico; o
 - d. il mandato del governatore distrettuale si è concluso.

Niente nella presente norma è destinato a sostituire le disposizioni relative alla rimozione dall'incarico contenute nell'Articolo V, Sezione 9 dello Statuto Internazionale.